



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO - FSE



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV



Liceo Scientifico Statale "G. Galilei"

Sede centrale: Via A. Manzoni, 95 - Tel. : 0733 237155 – Fax: 0733 237234

Succursale: Via Gramsci, 39 -Tel./fax:0733 233897

62100 MACERATA (MC) - c.f. 80007000435 -

Cod. IPA: istsc_mcps02000n - Cod. Univ. Uff.:UF98GX

www.scientificomc.it mcps02000n@istruzione.it -

mcps02000n@pec.istruzione.it



**VADEMECUM PER I DOCENTI CHE INSEGNANO IN CLASSI
IN CUI SONO PRESENTI
STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI**

INDICE

PREMESSA	p. 2
1. STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI: CHI SONO I BES?	p. 2
2. ALUNNI CON DISTURBO SPECIFICO DI APPRENDIMENTO E BES	p. 2
- DSA	
- BES	
3. BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI A SCUOLA: 10 PRECISAZIONI NECESSARIE	p. 4
1. Individuazione studenti BES: certificazione, profilo di funzionamento, considerazioni didattiche	
2. Carattere temporaneo del BES	
3. BES a scuola	
4. Diversità tra BES e DSA	
5. Obbligatorietà del PDP	
6. Compilazione del PDP	
7. Ruolo dei genitori	
8. Messa in atto del PDP	
9. BES e prove INVALSI	
10. Ruolo delle strutture private	
Schema riassuntivo	
4. IL PDP PER STUDENTI DSA	p. 8
a. Difficoltà dello studente DSA nella scuola secondaria di II grado	
b. Disturbo di lettura	
c. Disturbo di scrittura	
d. Area del calcolo	
e. Didattica per le lingue straniere	
f. La centralità della dimensione relazionale	
5. FIGURE COINVOLTE NEL PERCORSO DI INCLUSIONE E LORO COMPITI	p. 11
a. Il referente di Istituto	
b. La scuola	
c. Il Consiglio di classe	
d. Il docente	
e. La famiglia	
f. Gli studenti	
g. Il Dirigente Scolastico	
h. Validità della diagnosi	
i. Modifiche al PDP	
6. DOCUMENTAZIONE	p. 14
7. GRUPPI PER L'INCLUSIONE	p. 14
8. VALUTAZIONE STUDENTI BES	p. 15
9. ELENCO E SIGNIFICATO DELLE PRINCIPALI ABBREVIAZIONI UTILIZZATE	p. 16

PREMESSA

Il presente Vademecum intende offrire un primo supporto ai Docenti dell'Istituto che insegnano in classi in cui sono presenti studenti con Bisogni Educativi Speciali riportando alcune informazioni e linee guida essenziali. Il Gruppo GLI di Istituto rimane a disposizione dei Docenti che necessitassero di ulteriori chiarimenti e precisazioni.

1. STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

Il concetto di BES è stato introdotto dalla D.M. del 27/12/2012 e ripreso dalla C.M. 8/2013, recependo l'apporto fornito dal modello diagnostico ICF (International Classification of Functioning) dell'OMS.

La Direttiva afferma: *Ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare dei bisogni educativi speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o psicologici, sociali rispetto ai quali è necessario che la scuola offra adeguata e personalizzata risposta.*

Chi sono i Bes?



2. ALUNNI CON DISTURBO SPECIFICO DI APPRENDIMENTO E BES

DSA

Si tratta di una categoria di disturbi in cui rientrano:

- **dislessia**
- **disortografia**
- **disgrafia**
- **discalculia.**

Vengono diagnosticati da psicologi e/o neuropsichiatri (o da altre figure accreditate). La loro identificazione è di pertinenza del **settore sanitario**.

In tale contesto clinico si cerca di comprendere le caratteristiche della persona (punti di forza e debolezza, eventuali altre difficoltà associate), in base alle quali la scuola **deve** adottare le strategie didattiche opportune (inclusi, quando

necessario, strumenti compensativi e dispensativi) e dovrà elaborare un piano didattico personalizzato (PDP).

BES

Non sono una categoria diagnostica e di per sé **non identificano un disturbo**, poiché qualunque studente può manifestare dei bisogni educativi speciali nel corso del suo percorso di studi. Si tratta di una difficoltà che dà diritto ad un intervento personalizzato (che **può** portare al PDP), ma non si tratta di un concetto clinico, **bensì pedagogico**. Qualunque studente può rientrarvi per diversi motivi: fisici, biologici, fisiologici, psicologici e sociali. Chi sono gli studenti BES?

Secondo C.M. 8/2013 l'area dei Bisogni Educativi Speciali (BES) comprende:

- **lo svantaggio sociale e culturale**
- **i disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici**
- **le difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché studenti appartenenti a culture diverse”.**

Quindi non ha senso parlare di “diagnosi BES”, perché all'interno di questa categoria rientra un gruppo **fortemente eterogeneo** di persone, sia con diagnosi molto diverse fra loro, sia senza diagnosi. In estrema sintesi potremmo dire che a livello concettuale DSA e BES differiscono per essere rispettivamente una categoria diagnostica e una categoria “scolastica”.

Considerata la difficoltà di orientarsi all'interno della normativa per gli studenti con Bisogni Educativi Speciali, qui di seguito viene riportato un articolo di Gianluca Lo Presti contenente alcune precisazioni sintetiche e chiare.

3. BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI A SCUOLA: 10 PRECISAZIONI NECESSARIE

Un articolo di Gianluca Lo Presti sul Blog del FattoQuotidiano.it del 28/04/2014 precisa che gli studenti con disabilità, con disturbi evolutivi (come DSA, ADHD etc.) e con svantaggio socio-economico, linguistico e culturale necessitano di Bisogni Educativi Speciali (BES) a scuola. Ecco 10 delucidazioni utili per operare e muoversi, da insegnante, genitore ed operatore, descritte in maniera chiara e con un preciso richiamo ai punti più salienti delle Direttive Ministeriali:

1 – Individuazione studenti BES

Vi sono comprese tre grandi sotto-categorie: quella della disabilità, quella dei disturbi evolutivi specifici e quella dello svantaggio socio-economico, linguistico, culturale. (D.M. 27/12/2012)

Si possono presentare tre diverse situazioni:

- Alunni con Profilo di funzionamento (L. 104/92, art. 3), per i quali si elabora un PEI.
- Alunni con certificazione di disturbi evolutivi:
 - DSA (L. 170/10), per i quali si elabora un PDP.
 - ADHD, Disturbi del Linguaggio, Disturbi della coordinazione motoria o non-verbale, per i quali la scuola può decidere in maniera **autonoma** l'eventuale stesura di un PDP. Infatti: *la scuola può intervenire nella personalizzazione in tanti modi diversi, informali o strutturati, secondo i bisogni e la convenienza (...) il Consiglio di Classe è autonomo nel decidere se formulare o non formulare un Piano Didattico Personalizzato con eventuali strumenti compensativi e/o misure dispensative, avendo cura di verbalizzare le motivazioni della decisione.* (Nota Ministeriale 2363 del 22/11/2013);
- Alunni con svantaggio socio-economico, linguistico e culturale: *Tali tipologie di BES dovranno essere individuate sulla base di elementi oggettivi (come ad es. una segnalazione degli operatori dei servizi sociali), ovvero di ben*

fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche. (Area dello svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale, C.M. MIUR 8/2013).

Il temine “ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche” presuppone che un alunno (in assenza di profilo di funzionamento o certificazioni mediche), il quale mostra delle difficoltà di apprendimento legate al fatto di provenire da un ambiente con svantaggio socio-economico, con deprivazioni culturali o linguistiche (come nel caso degli stranieri), può essere aiutato dalla scuola con l'adozione di percorsi individualizzati e personalizzati come strumenti compensativi e/o dispensativi (C.M. 8/2013), ma essa “non” è obbligata a stilare il PDP. Inoltre gli eventuali interventi previsti dovranno essere mantenuti per il tempo necessario all'aiuto in questione.

2 – Carattere temporaneo dei BES

I Bisogni Educativi Speciali degli alunni nell'area dello svantaggio socio-economico, linguistico e culturale prevedono interventi verificati nel tempo così da attuarli solo fin quando serve, dando priorità alle strategie educative e didattiche più frequenti anziché alle modalità di dispensazione/compensazione.

Si avrà cura di monitorare l'efficacia degli interventi affinché siano messi in atto per il tempo strettamente necessario. Pertanto, a differenza delle situazioni di disturbo documentate da diagnosi, le misure dispensative (...) avranno carattere transitorio ed attinente aspetti didattici, privilegiando dunque le strategie educative e didattiche (...) più che strumenti compensativi e misure dispensative. (C.M. 8/2013)

3 – BES a scuola

La diagnosi di “Bisogno Educativo Speciale” non esiste, in quanto si tratta di una dicitura sanitaria. Dunque lo studente BES non è certificato.

4 – Diversità tra BES e DSA

*La presente legge riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali **disturbi** specifici di apprendimento, di seguito denominati «DSA», che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana.* (L.170/10, art.1)

I DSA tecnicamente non sono BES, ma i DSA *richiedono* di Bisogni Educativi Speciali a scuola, ovvero di interventi e strategie didattiche specifiche per i DSA.

Lo stesso principio vale per l'ADHD, o Disturbi del Linguaggio o svantaggio socio-culturale.

*In ogni classe ci sono alunni che presentano una richiesta di **speciale attenzione** per una varietà di ragioni: svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana”* (D.M. 27/12/2012)

5 – Obbligatorietà del PDP

Il Piano Didattico Personalizzato citato nella normativa è previsto dal DM n. 5669 12/7/2011 sui DSA.

E' obbligatorio in presenza di una diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento, dunque con tutti i codici che iniziano con **F 81 dell' ICD-10**.

E' necessario il riferimento ai codici nosografici (attualmente tutti quelli compresi nella categoria F81: Disturbi Evolutivi Specifici delle Abilità Scolastiche) e alla dicitura esplicita del DSA in oggetto (della lettura e/o della scrittura e/o del calcolo). (art. 3, c. 1, “Elementi di Certificazione Diagnostica” della Conferenza Stato-Regioni per Diagnosi DSA)

E' scelta della scuola in presenza di:

- una diagnosi di Disturbo Evolutivo (diverso da DSA) come ADHD, Disturbo del Linguaggio, Disturbo Coordinazione motoria o visuo-spaziale
- difficoltà di apprendimento, svantaggio socio-culturale o alunni stranieri.

*Si ribadisce che, anche in presenza di richieste dei genitori accompagnate da diagnosi che però non hanno diritto alla certificazione di Disabilità o di DSA, il Consiglio di classe è **autonomo nel decidere se formulare o non formulare un Piano Didattico Personalizzato**, avendo cura di verbalizzare le motivazioni della decisione. (Piano Didattico Personalizzato, Nota Ministeriale n. 2363 del 22/11/2013)*

Nei casi con disabilità certificata ai sensi della Leg.104/92 a scuola va compilato il PEI.

6 – Compilazione del PDP

La compilazione spetta sempre alla scuola e questo può avvenire anche in corso d'anno.

Solo per le diagnosi di DSA, il PDP dovrebbe essere operativo entro 3 mesi dalla presentazione della documentazione diagnostica a scuola; pertanto è sempre bene segnarsi data e numero di protocollo della presentazione dei documenti.

La scuola predispone, nelle forme ritenute idonee e in tempi che non superino il primo trimestre scolastico un documento che dovrà contenere almeno le seguenti voci, articolato per le discipline coinvolte dal disturbo. (D.M. n°5669 12/7/2011)

Nel caso di frequenza dell'ultimo anno di studi in cui si sostiene l' Esame di Stato, è invece richiesto che la diagnosi sia presentata entro il 31 marzo dell'anno in corso (C.M. 8/2013)

7 – Ruolo dei genitori

Il PDP va firmato da tre figure: Dirigente scolastico (o da suo delegato), dai docenti e dalla famiglia, (C.M. 8/2013). Infatti il PDP rappresenta un accordo di reciproca collaborazione tra scuola e famiglia. Ma, come già detto, il PDP non è necessario per tutti i BES; in molti casi la scuola può decidere di mettere in atto delle strategie didattiche di intervento senza formalizzarle nel PDP; quindi, non essendoci il PDP, non è necessaria alcuna firma da parte della famiglia. D'altro canto, non c'è bisogno di alcun documento per spiegare l'utilizzo di strategie didattiche più conformi a migliorare l'apprendimento di un alunno in difficoltà.

8 – Messa in atto del PDP

Il PDP non deve essere un obbligo burocratico quanto piuttosto un'occasione per i docenti di poter far apprendere al meglio i propri studenti. Le indicazioni operative precisano che il PDP non è un semplice elenco di modalità dispensative/compensative.

Il Piano Didattico personalizzato non può essere inteso come mera esplicitazione di strumenti compensativi e dispensativi per gli alunni con DSA; esso è bensì lo strumento in cui si potranno, ad esempio, includere progettazioni didattico-educative calibrate sui livelli minimi attesi per le competenze in uscita (di cui moltissimi alunni con BES, privi di qualsivoglia certificazione diagnostica, abbisognano), strumenti programmatici utili in maggior misura rispetto a compensazioni o dispense, a carattere squisitamente didattico-strumentale. (C.M. 8/2013)

9 - BES e prove INVALSI

La nota MIUR, in tal senso, chiarisce ogni procedura di cui si propone una tabella riassuntiva:

			Svolgimento prove INVALSI	Inclusione dei risultati nei dati di classe e di scuola	Strumenti compensativi o altre misure	Documento di riferimento
BES	Disabilità certificata ai sensi dell'art. 3 c.1 e c.3 della legge 104/1992	Disabilità intellettiva	Decide la scuola	NO	Tempi più lunghi e strumenti tecnologici (art.16, c. 3 L. 104/92) Decide la scuola	PEI
		Disabilità sensoriale e motoria	SI	SI ^(c)	Decide la scuola	PEI
		Altra disabilità	Decide la scuola	NO ^(b)	Decide la scuola	PEI
	Disturbi evolutivi specifici (con certificazione o con diagnosi)	DSA certificati ai sensi della legge 170/2010 ^(d)	SI	SI ^(a)	Decide la scuola	PDP
		Diagnosi di ADHD -Bordeline cognitivi -Disturbi evolutivi specifici	SI	SI ^(a)	Decide la scuola	PDP
	Svantaggio socio- economico, linguistico e culturale		SI	SI	NO	-

^(a) A condizione che le misure compensative e/o dispensative siano concretamente idonee al superamento della specifica disabilità o del disturbo specifico.

^(b) Salvo diversa richiesta della scuola.

^(c) A condizione che i dispositivi e gli strumenti di mediazione o traduzione sensoriale (ad esempio sintesi vocale) siano concretamente idonei al superamento della specifica disabilità sensoriale.

^(d) Sono compresi anche gli alunni e gli studenti **con diagnosi** di DSA in attesa di certificazione.

10 – Ruolo della struttura privata

Il PDP per alunni DSA viene redatto anche quando la certificazione è stata rilasciata da strutture private convenzionate, seguendo quanto previsto dalla L. 170/10.

*Per quanto riguarda gli alunni in possesso di una **diagnosi di DSA** rilasciata da una struttura **privata**, si raccomanda - nelle more del rilascio della certificazione da parte di strutture sanitarie pubbliche o accreditate – di adottare preventivamente le misure **previste** dalla Legge 170/2010, qualora il Consiglio di classe o il team dei docenti della scuola primaria ravvisino e riscontrino, sulla base di considerazioni psicopedagogiche e didattiche, carenze fondatamente riconducibili al disturbo. Pervengono infatti **numerose** segnalazioni relative ad alunni (già sottoposti ad accertamenti diagnostici nei primi mesi di scuola) che, riuscendo soltanto verso la fine dell'anno scolastico ad ottenere la certificazione, permangono senza le **tutele** cui sostanzialmente avrebbero diritto. Si evidenzia pertanto la necessità di superare e risolvere le difficoltà legate ai tempi di rilascio delle certificazioni (in molti casi superiori ai sei mesi) **adottando** comunque un piano didattico individualizzato e personalizzato nonché tutte le misure che le esigenze educative riscontrate richiedono. (C.M. 8/2013).*

Quadro riassuntivo

Alunni con Bisogni Educativi Speciali	Individuazione	Procedura	Tempi
Disabilità certificata ai sensi dell'art. 3 c.1 e c.3 della L. 104/1992	<ul style="list-style-type: none"> Disabilità intellettiva Disabilità sensoriale e motoria Altra disabilità 	PEI	Sempre
Disturbi evolutivi specifici (con certificazione, anche da ente privato convenzionato)	<ul style="list-style-type: none"> DSA (L. 170/2010) 	PDP	Sempre
	<ul style="list-style-type: none"> Diagnosi di ADHD Bordeline cognitivi Disturbi evolutivi specifici 	Strategie didattiche non formalizzate oppure PDP (se il C.d.C lo ritiene opportuno)	Adottato nell'a. s. di riferimento e messo in atto per il tempo strettamente necessario
Svantaggio socio- economico, linguistico e culturale	Tipologie di BES individuate in base ad elementi oggettivi (es.: segnalazione degli operatori dei servizi sociali), o di considerazioni psico - pedagogiche e didattiche		

4. IL PDP PER STUDENTI DSA

DIFFICOLTA' DELLO STUDENTE DSA NELLA SCUOLA SECONDARIA II GRADO

La scuola secondaria richiede agli studenti la piena padronanza delle competenze strumentali (lettura, scrittura e calcolo), l'adozione di un efficace metodo di studio e prerequisiti adeguati all'apprendimento di saperi disciplinari sempre più complessi; questi elementi possono mettere in seria difficoltà l'alunno con DSA, inducendolo ad atteggiamenti demotivati e rinunciatari. Tali difficoltà possono essere notevolmente contenute e superate individuando opportunamente le strategie e gli strumenti compensativi nonché le misure dispensative.

DISTURBO DI LETTURA

Nel caso di studenti con dislessia, la scuola secondaria dovrà mirare a promuovere la capacità di comprensione del testo. La decodifica, ossia la decifrazione del testo, e la sua comprensione sono processi cognitivi differenti e, pertanto, devono essere considerati separatamente nell'attività didattica. A questo riguardo possono risultare utili alcune strategie inerenti le modalità di lettura. E' infatti opportuno:

- **privilegiare** la lettura silente piuttosto che a voce alta, in quanto la prima risulta generalmente più veloce e più efficace;
- **insegnare** allo studente modalità di lettura che, anche sulla base delle caratteristiche tipografiche e dell'evidenziazione di parole chiave, consenta di cogliere il significato generale del testo, all'interno del quale poi eventualmente avviare una lettura più analitica.

Per uno studente con dislessia, gli strumenti compensativi sono primariamente quelli che possono trasformare un compito di lettura (reso difficoltoso dal disturbo) in un compito di ascolto. A tal fine è necessario fare acquisire allo studente competenze adeguate nell'uso degli strumenti compensativi.

Si può fare qui riferimento a:

- presenza di una **persona che legga** gli items dei test, le consegne dei compiti, le tracce dei temi o i questionari con risposta a scelta multipla;
- **sintesi vocale**, con i relativi software, anche per la lettura di testi più ampi e per una maggiore autonomia;
- utilizzo di **libri o vocabolari digitali**.

Studiare con la sintesi vocale è cosa diversa che studiare mediante la lettura diretta del libro di testo; sarebbe pertanto utile che i docenti o l'eventuale referente per la dislessia acquisiscano competenze in materia e che i materiali didattici prodotti dai docenti siano in formato digitale. Si rammenta che l'Azione 6 del Progetto "Nuove Tecnologie e Disabilità" ha finanziato la realizzazione di software di sintesi vocale scaricabili gratuitamente dal sito del MIUR.

Per lo studente dislessico è inoltre più appropriata la proposta di nuovi contenuti attraverso il canale orale piuttosto che attraverso lo scritto, consentendo anche la registrazione delle lezioni.

Per facilitare l'apprendimento, soprattutto negli studenti con difficoltà linguistiche, può essere opportuno semplificare il testo di studio attraverso la riduzione della complessità lessicale e sintattica. Si raccomanda inoltre l'impiego di mappe concettuali, di schemi e di altri mediatori didattici, che possano sia facilitare la comprensione, sia supportare la memorizzazione e/o il recupero delle informazioni. A questo riguardo, potrebbe essere utile che le scuole raccolgano e archivino tali mediatori didattici, anche al fine di un più veloce e facile utilizzo. In merito alle misure dispensative, lo

studente con dislessia è dispensato da:

- lettura a voce alta in classe;
- lettura autonoma di brani la cui lunghezza non sia compatibile con il suo livello di abilità;
- attività ove la lettura è la prestazione valutata.

In fase di verifica e di valutazione, lo studente con dislessia può usufruire di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove o, in alternativa e comunque nell'ambito degli obiettivi disciplinari previsti per la classe, di verifiche con minori richieste. Nella valutazione delle prove orali e in ordine alle modalità di interrogazione si dovrà tenere conto delle capacità lessicali ed espressive proprie dello studente.

DISTURBO DI SCRITTURA

In merito agli strumenti compensativi, gli studenti con disortografia o disgrafia possono avere necessità di compiere una doppia lettura del testo che hanno scritto: la prima per l'autocorrezione degli errori ortografici, la seconda per la correzione degli aspetti sintattici e di organizzazione complessiva del testo. Di conseguenza, tali studenti avranno bisogno di maggior tempo nella realizzazione dei compiti scritti. In via generale, comunque, la valutazione si soffermerà soprattutto sul contenuto piuttosto che sulla forma ortografica e sintattica. Gli studenti in questione potranno inoltre avvalersi di:

- mappe o di schemi nell'attività di produzione per la costruzione del testo;
- computer (con correttore ortografico e sintesi vocale per la riletture) per velocizzare i tempi di scrittura e ottenere testi più corretti;
- registratore per prendere appunti.

Per quanto concerne le misure dispensative, oltre a tempi più lunghi per le verifiche scritte o a una quantità minore di esercizi, gli alunni con disgrafia e disortografia sono dispensati dalla valutazione della correttezza della scrittura e, anche sulla base della gravità del disturbo, possono accompagnare o integrare la prova scritta con una prova orale attinente ai medesimi contenuti.

AREA DEL CALCOLO

Riguardo alle difficoltà di apprendimento del calcolo e al loro superamento, non è raro imbattersi in studenti che sono distanti dal livello di conoscenze atteso e/o presentano un vero e proprio blocco ad apprendere sia in senso cognitivo che motivazionale. Sebbene la ricerca non abbia ancora raggiunto dei risultati consolidati sulle strategie di potenziamento dell'abilità di calcolo, si ritengono utili i seguenti principi guida:

- gestire, anche in contesti collettivi, almeno parte degli interventi in modo individualizzato;
- aiutare, in fase preliminare, l'alunno a superare il blocco;
- analizzare gli errori del singolo alunno per comprendere i processi cognitivi che sottendono all'errore stesso con intervista del soggetto;
- pianificare in modo mirato il potenziamento dei processi cognitivi necessari.

Tuttavia, l'unica classificazione degli errori consolidata nella letteratura scientifica al riguardo si riferisce al calcolo algebrico:

- errori di recupero di fatti algebrici;
- errori di applicazione di formule;
- errori di applicazione di procedure;

- errori di scelta di strategie;
- errori visuo-spaziali;
- errori di comprensione semantica.

L'analisi dell'errore consente infatti di capire quale confusione cognitiva l'allievo abbia consolidato in memoria e scegliere, dunque, la strategia didattica più efficace per l'eliminazione dell'errore e il consolidamento della competenza. Riguardo agli strumenti compensativi e alle misure dispensative, valgono i principi generali secondo cui la calcolatrice, la tabella pitagorica, il formulario personalizzato, etc. sono di supporto ma non di potenziamento, in quanto riducono il carico ma non aumentano le competenze.

DIDATTICA PER LE LINGUE STRANIERE

Poiché la trasparenza linguistica, ossia la corrispondenza fra come una lingua si scrive e come si legge, influisce sul livello di difficoltà di apprendimento della lingua da parte degli studenti DSA, è opportuno che la scuola, in sede di orientamento o al momento di individuare quale lingua straniera privilegiare, informi la famiglia sull'opportunità di scegliere - ove possibile - una lingua che abbia una trasparenza linguistica maggiore. Analogamente, i docenti di lingue straniere terranno conto, nelle prestazioni attese e nelle modalità di insegnamento, del principio sopra indicato.

In sede di programmazione didattica si dovrà generalmente assegnare maggiore importanza allo sviluppo delle abilità orali rispetto a quelle scritte. Poiché i tempi di lettura dell'alunno DSA sono più lunghi, è altresì possibile consegnare il testo scritto qualche giorno prima della lezione, in modo che l'allievo possa concentrarsi a casa sulla decodifica superficiale, lavorando invece in classe insieme ai compagni sulla comprensione dei contenuti. In merito agli strumenti compensativi, con riguardo alla lettura, gli alunni e gli studenti DSA possono usufruire di audio-libri e di sintesi vocale con i programmi associati. La sintesi vocale può essere utilizzata, sia in corso d'anno sia per la prova INVALSI, sia in sede di Esame di Stato.

Relativamente alla scrittura, è possibile l'impiego di strumenti compensativi come il computer con correttore automatico e con dizionario digitale. Anche tali strumenti compensativi possono essere impiegati in corso d'anno e in sede di INVALSI ed Esame di Stato.

Per quanto concerne le misure dispensative, gli alunni e gli studenti DSA possono usufruire di:

- tempi aggiuntivi;
- adeguata riduzione del carico di lavoro.

In caso di disturbo grave e previa verifica della presenza delle condizioni previste dal D.M. 12/07/2011, art. 6, c. 5, è possibile in corso d'anno dispensare l'alunno dalla valutazione nelle prove scritte e, in sede di Esame di Stato, prevedere una prova orale sostitutiva di quella scritta, i cui contenuti e le cui modalità sono stabiliti dalla Commissione d'Esame sulla base della documentazione fornita dal Consiglio di Classe.

In relazione alle forme di valutazione, per quanto riguarda la comprensione (orale o scritta), sarà valorizzata la capacità di cogliere il senso generale del messaggio; in fase di produzione sarà dato più rilievo all'efficacia comunicativa, ossia alla capacità di farsi comprendere in modo chiaro, anche se non del tutto corretto grammaticalmente.

N. B. Ai fini della corretta interpretazione delle disposizioni contenute nel Decreto attuativo, pare opportuno precisare che l'**esonero** riguarda l'insegnamento della lingua straniera nel suo complesso, mentre la **dispensa** concerne unicamente le prestazioni in forma scritta. L'esonero dalla lingua straniera comporta al termine del percorso di studi il conseguimento di un attestato di frequenza, mentre la dispensa dalla prestazione scritta e la sua compensazione orale permettono di ottenere il diploma.

LA CENTRALITA' DELLA DIMENSIONE RELAZIONALE

Una componente importante nel processo di apprendimento riguarda l'autostima, l'autoefficacia e la motivazione, che nell'alunno DSA possono indebolirsi nel tempo a causa di eventuali insuccessi o esperienze negative. Pertanto, ogni reale apprendimento acquisito e ogni successo scolastico rinforzano la percezione di poter riuscire negli impegni nonostante le difficoltà che impone il disturbo, con evidenti connessi esiti positivi sul piano emotivo – relazionale.

La dispensa da alcune prestazioni (come la lettura ad alta voce in classe), oltre a non avere rilevanza sul piano dell'apprendimento, evita la frustrazione collegata alla dimostrazione della difficoltà.

E' necessario inoltre sottolineare la delicatezza delle problematiche psicologiche che s'innestano nello studente DSA per l'utilizzo degli strumenti compensativi e delle misure dispensative. Infatti, ai compagni di classe gli strumenti compensativi e le misure dispensative possono risultare incomprensibili facilitazioni.

A questo riguardo, il Coordinatore di classe, sentita la famiglia interessata, può avviare adeguate iniziative per condividere con i compagni di classe le ragioni dell'applicazione degli strumenti e delle misure citate, anche per evitare la stigmatizzazione e le ricadute psicologiche negative. Resta ferma, infine, la necessità di creare un clima della classe accogliente, praticare una gestione inclusiva della stessa, tenendo conto degli specifici bisogni educativi.

5. FIGURE COINVOLTE NEL PERCOSO DI INCLUSIONE E LORO COMPITI

IL REFERENTE DI ISTITUTO

Le funzioni del "referente" sono, in sintesi, riferibili all'ambito della sensibilizzazione ed approfondimento delle tematiche, nonché del supporto ai colleghi direttamente coinvolti nell'applicazione didattica delle proposte.

Il referente è un punto di riferimento all'interno della scuola ed, in particolare, assume, nei confronti del Collegio dei docenti, le seguenti funzioni:

- fornisce informazioni circa le disposizioni normative vigenti ed indicazioni di base su strumenti compensativi e misure dispensative;
- collabora, ove richiesto, all'elaborazione di strategie volte al superamento dei problemi nella classe con studenti BES;
- offre supporto ai colleghi riguardo a specifici materiali didattici e di valutazione;
- cura la dotazione bibliografica e di sussidi all'interno dell'Istituto;
- diffonde e pubblicizza le iniziative di formazione specifica o di aggiornamento;
- fornisce informazioni riguardo alle Associazioni/Enti/Istituzioni/Università, ai quali poter fare riferimento per le tematiche in oggetto;
- fornisce informazioni riguardo a siti o piattaforme on line per la condivisione di buone pratiche in tema BES;
- funge da mediatore tra colleghi, famiglie, studenti (se maggiorenni), operatori dei servizi sanitari, EE.LL. ed agenzie formative accreditate nel territorio;
- informa eventuali supplenti in servizio nelle classi con studenti BES.

La nomina del Referente di Istituto per la problematica connessa ai BES non costituisce un formale obbligo istituzionale ma è demandata alla autonomia progettuale delle singole scuole. Esse operano scelte mirate anche in ragione dei bisogni emergenti nel proprio concreto contesto operativo, nella prospettiva di garantire a ciascun alunno le migliori condizioni possibili, in termini didattici ed organizzativi, per il pieno successo formativo. Laddove se ne ravvisi l'utilità, per la migliore funzionalità ed efficacia dell'azione formativa, la nomina potrà essere anche formalizzata, così come avviene per numerose altre figure di sistema di supporto alla progettualità scolastica.

LA SCUOLA

Provvede di propria iniziativa a contattare la famiglia e a stabilire degli incontri informativi coinvolgendo, ove possibile, l'*équipe* medica, i docenti delle scuole di provenienza, le persone che coadiuvano gli studenti nelle attività a casa.

IL CONSIGLIO DI CLASSE

Il Coordinatore redige il PDP/PEI in un arco di tempo che di solito prevede la sua definizione entro il primo trimestre (tre mesi dall'acquisizione della diagnosi). Inoltre condivide il PDP/PEI con la famiglia e lo studente che, presa visione, firmano per condivisione il Piano, del quale controlla periodicamente l'attuazione ed eventualmente lo integra e lo adatta alle esigenze emerse nel corso dell'anno. Lo stesso Coordinatore comunica e condivide (secondo le modalità più opportune concordate con l'alunno e la famiglia) le problematiche dello studente BES al gruppo classe, in modo da far accettare la diversità nei criteri di valutazione, nello svolgimento delle prove, nell'utilizzo degli strumenti compensativi e dispensativi. Infine, riporta nei verbali del Consiglio di classe tutte le note, variazioni, adattamenti, integrazioni e problematiche emerse nel corso dell'anno in modo da documentarle in caso di eventuali contestazioni.

IL DOCENTE

L'eventuale presenza all'interno dell'Istituto scolastico di un docente esperto, con compiti di Referente, non deve sollevare il Collegio dei docenti ed i Consigli di classe interessati dall'impegno educativo di condividere le scelte. Risulta, infatti, indispensabile che sia l'intera comunità educante a possedere gli strumenti di conoscenza e competenza, affinché tutti siano corresponsabili del progetto formativo elaborato e realizzato per gli studenti BES. In particolare, **ogni docente, per sé e collegialmente:**

- cura con attenzione l'acquisizione dei prerequisiti fondamentali e la stabilizzazione delle abilità emerse, ponendo contestualmente attenzione ai segnali di rischio in un'ottica di prevenzione ed ai fini di una prima segnalazione;
- mette in atto strategie di recupero;
- segnala alla famiglia (contestualmente al Coordinatore) la persistenza delle difficoltà nonostante gli interventi di recupero posti in essere;
- prende visione della certificazione rilasciata dagli organismi preposti;
- procede, in collaborazione dei colleghi della classe, alla documentazione dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati previsti;
- attua strategie educativo-didattiche di potenziamento e di aiuto compensativo e modalità di verifica e valutazione adeguate e coerenti;
- adotta misure dispensative;
- realizza incontri di continuità con i colleghi del precedente e successivo ordine o grado di scuola, al fine di condividere i percorsi educativi e didattici effettuati dagli alunni.

LA FAMIGLIA

La famiglia informa la scuola delle difficoltà del figlio, sollecitandola ad un periodo di osservazione, o è, in ogni caso, informata dalla scuola di eventuali difficoltà dell'alunno.

La famiglia:

- provvede, di propria iniziativa o su segnalazione del pediatra - di libera scelta o della scuola – a far valutare l'alunno o lo studente secondo le modalità previste dalla normativa;
- consegna alla scuola la certificazione o il Profilo di funzionamento e lo fa protocollare;
- condivide le linee elaborate nella documentazione dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati ed è chiamata a formalizzare con la scuola un patto educativo/formativo che preveda l'autorizzazione a tutti i docenti del Consiglio di classe - nel rispetto della privacy e della riservatezza del caso - ad applicare ogni strumento compensativo e le strategie dispensative ritenute idonee, previste dalla normativa vigente, tenuto conto delle risorse disponibili;
- sostiene la motivazione e l'impegno dell'alunno o studente nel lavoro scolastico e domestico;
- verifica regolarmente lo svolgimento dei compiti assegnati;
- verifica che vengano portati a scuola i materiali richiesti;
- incoraggia l'acquisizione di un sempre maggiore grado di autonomia nella gestione dei tempi di studio, dell'impegno scolastico e delle relazioni con i docenti;
- considera non soltanto il significato valutativo, ma anche formativo delle singole discipline;
- controlla e monitora l'applicazione del PDP/PEI ed interviene e collabora in modo fattivo nell'eventuali modifiche necessarie per il raggiungimento del successo formativo.

Particolare importanza riveste, nel contesto finora analizzato, il rapporto con la famiglia degli studenti BES. Sulla scorta di tale necessità, le Istituzioni scolastiche curano di predisporre incontri con la famiglia, a seconda delle opportunità e delle singole situazioni in esame, affinché l'operato dei docenti risulti conosciuto, condiviso e, ove necessario, coordinato con l'azione educativa della famiglia stessa.

GLI STUDENTI

Gli studenti e le studentesse, con le necessarie differenziazioni in relazione all'età, sono i primi protagonisti di tutte le azioni che devono essere messe in campo qualora si presenti una situazione di BES. Essi, pertanto, hanno diritto a:

- una chiara informazione riguardo alla diversa modalità di apprendimento ed alle strategie che possono aiutarli ad ottenere il massimo dalle loro potenzialità;
- ricevere una didattica individualizzata/personalizzata, nonché all'adozione di adeguati strumenti compensativi e misure dispensative. Hanno altresì il dovere di porre adeguato impegno nel lavoro scolastico. Ove l'età e la maturità lo consentano, suggeriscono ai docenti le strategie di apprendimento che hanno maturato autonomamente.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Il Dirigente scolastico, nella logica dell'autonomia riconosciuta alle Istituzioni scolastiche, è il garante delle opportunità formative offerte e dei servizi erogati ed è colui che attiva ogni possibile iniziativa affinché il diritto allo studio di tutti e di ciascuno si realizzi. Tale azione si concretizza anche mediante la promozione e la cura di una serie di iniziative da attuarsi di concerto con le varie componenti scolastiche, atte a favorire il coordinamento dei vari interventi rispetto alle norme di riferimento. Sulla base dell'autonoma responsabilità nella gestione delle risorse umane della scuola, il Dirigente scolastico potrà valutare l'opportunità di assegnare docenti curricolari con competenza specifiche in classi ove siano presenti alunni con tale tipologie di disturbi. In particolare, il Dirigente:

- garantisce il raccordo di tutti i soggetti che operano nella scuola con le realtà territoriali;

- stimola e promuove ogni utile iniziativa finalizzata a rendere operative le indicazioni condivise con Organi collegiali e famiglie; promuove attività di formazione/aggiornamento per il conseguimento di competenze specifiche diffuse;
- promuove e valorizza progetti mirati, individuando e rimuovendo ostacoli, nonché assicurando il coordinamento delle azioni (tempi, modalità, finanziamenti);
- definisce, su proposta del Collegio dei Docenti, le idonee modalità di documentazione dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati di alunni e studenti BES e ne coordina l'elaborazione e le modalità di revisione, anche – se necessario – facendo riferimento ai già richiamati modelli esemplificativi pubblicati sul sito del MIUR;
- gestisce le risorse umane e strumentali;
- attiva il monitoraggio relativo a tutte le azioni messe in atto, al fine di favorire la riproduzione di buone pratiche e procedure od apportare eventuali modifiche.


Per la realizzazione degli obiettivi previsti e programmati, il Dirigente Scolastico potrà avvalersi della collaborazione di un docente (referente o funzione strumentale) con compiti di informazione, consulenza e coordinamento. I Dirigenti scolastici potranno farsi promotori di iniziative rivolte alle famiglie di alunni e studenti BES, organizzando, presso le Istituzioni scolastiche - anche con l'ausilio dell'Amministrazione centrale e degli UU.SS.RR. - seminari e brevi corsi informativi.

6. DOCUMENTAZIONE

In base al D.Lgs. 66/2017 il **Profilo di funzionamento** (sostitutivo della Diagnosi funzionale e del Profilo dinamico funzionale) è redatto dall'Unità multidisciplinare in collaborazione con i genitori ed è alla base del PEI. Tale documento di norma viene rivisto ad ogni cambio di ciclo scolastico o qualora se ne presenti la necessità, mentre il PEI è elaborato ed approvato annualmente. Il riferimento normativo fondamentale per la disabilità è la L. 104/92.

In base alla L.170/2010 e al D.M. 5669/2011 la certificazione per Disturbi dell'Apprendimento, redatta dalla Asl o da Enti riconosciuti, viene stilata dopo l'inizio del percorso scolastico e rivista quando necessario. Tale certificazione costituisce il presupposto per la stesura del PDP, che, a differenza del PEI, non è personalizzato per obiettivi ma per metodologie, tempi, strategie, strumenti compensativi e misure dispensative. Anch'esso va rivalutato ogni anno.

La Direttiva Ministeriale del 27/12/2012 e la C.M. 8/2013 pongono l'attenzione sui Bisogni educativi speciali, inserendo, oltre alla disabilità e ai disturbi di apprendimento, anche situazioni di svantaggio socio-economico, linguistico e culturale e specificano che per quest'ultimo gruppo vi è **la possibilità per la scuola di stilare un PDP**.



7. GRUPPI PER L'INCLUSIONE

Con il D.Lgs. 66/2107 sono stati istituiti i Gruppi per l'inclusione scolastica:

- **Gruppo di lavoro interistituzionale regionale (GLIR)**, istituito presso ogni USR con compiti di consulenza per la definizione, l'attuazione e la verifica degli accordi di programma;
- **Gruppo per l'inclusione territoriale (GIT)**, istituito per ogni ambito territoriale, effettua la proposta di risorse per il sostegno didattico all'USR;
- **Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI)**, istituito presso ciascuna Istituzione scolastica, è composto da docenti curricolari, docenti di sostegno, personale ATA, specialisti della Asl, ed è nominato e presieduto dal DS; ha il compito di supportare il Collegio docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione (PAI), e i docenti curricolari nei Consigli di classe nell'attuazione dei PEI/PDP.

8. VALUTAZIONE STUDENTI BES

La valutazione degli studenti BES è definita dal D.Lgs. 62/2017 e nelle Circolari Ministeriali che annualmente vengono emanate.

Per gli alunni con **disabilità** il Consiglio di classe stabilisce la tipologia delle prove d'esame e se le stesse hanno valore equipollente all'interno del PEI. La Commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita, predispone una o più prove differenziate in linea con il PEI e con le modalità di valutazione, che, *se hanno valore*

equipollente, determinano il rilascio del titolo di studio conclusivo. Invece per gli studenti per i quali sono state predisposte *prove non equipollenti*, o che non partecipino all'Esame di Stato o non sostengano una o più prove, viene rilasciato un attestato di credito formativo. Anche gli studenti con disabilità devono partecipare alle prove INVALSI, per le quali possono essere previsti specifici adattamenti ma non l'esonero.

Gli studenti **DSA** vengono valutati sulla base delle specifiche situazioni soggettive. Le prove d'esame possono essere svolte con tempi più lunghi e/o con idonei strumenti compensativi. Per le verifiche scritte di lingua straniera si possono progettare e valutare prove compatibili con le difficoltà connesse al DSA. In caso di esonero dallo studio delle lingue straniere è rilasciato un attestato dei crediti formativi, mentre per la dispensa il diploma. Gli studenti DSA devono partecipare alle prove INVALSI disponendo, se necessario, gli strumenti compensativi.

9. ELENCO E SIGNIFICATO DELLE PRINCIPALI ABBREVIAZIONI UTILIZZATE

- **ADHD:** Disturbo da Deficit di Attenzione/Iperattività, o ADHD, è un disturbo evolutivo dell'autocontrollo. Esso include difficoltà di attenzione e concentrazione, di controllo degli impulsi e del livello di attività. Questi problemi derivano sostanzialmente dall'incapacità di regolare il comportamento in funzione del trascorrere del tempo, degli obiettivi da raggiungere e delle richieste dell'ambiente.
- **DSA:** Disturbi specifici dell'apprendimento (dislessia, disgrafia, discalculia, disortografia, L. 170/2010).
- **BES:** Bisogni educativi speciali (DM 27/12/12). Il DM 27/12/12 funge da macro-contenitore all'interno del quale confluiscono le normative in merito alle diverse casistiche di studenti con Bisogni educativi speciali. Per molte delle situazioni elencate nelle tre sotto-categorie dello svantaggio educativo presenti nella normativa non era precedentemente prevista l'assegnazione di risorse per l'integrazione scolastica o, almeno sul piano legislativo, non era prevista alcuna strategia di intervento; si è ritenuto di dover sanare questo gap prevedendo la possibilità di intervento anche al di là della presenza di certificazioni o diagnosi mediche. Alla percezione psicologica dei docenti, alla loro competenza psicopedagogica e alla loro professionalità viene affidato il compito di individuare strategie e metodologie di intervento correlate alle esigenze educative speciali.
- **H:** Handicap (L. 104/92)
- **PAI:** Piano Annuale dell'Inclusione (fa parte del PTOF dell'Istituto). E' un documento predisposto da ciascuna Istituzione scolastica e definisce le modalità per l'utilizzo coordinato delle risorse umane, strumentali e finanziarie (D. Lgs. 66/2017), per il superamento delle barriere architettoniche, per progettare e programmare gli interventi per l'inclusione. Viene approvato dal GLI e dal Collegio Docenti. Il concetto di **INCLUSIONE** è da distinguersi da quello di integrazione. Infatti, nella recente normativa è la scuola che deve includere l'alunno, valorizzare le diversità come risorsa e rimodellare il suo approccio didattico. L'inclusione è rivolta a tutti gli studenti, anche normodotati.
- **PDP:** Piano Didattico Personalizzato. E' obbligatorio redigerlo per studenti con DSA (L. 170/2010). Per gli studenti BES che NON rientrano tra coloro che sono tutelati dalla L. 170/2010 o dalla L. 104/1992, viene invece stabilito dal Consiglio di classe se sia opportuno o meno adottarlo.
- **PEI:** Piano Educativo Individualizzato. E' obbligatorio redigerlo per gli studenti tutelati dalla L. 104/1992. Può essere un PEI per Obiettivi Minimi (lo studente segue la stessa programmazione della classe e otterrà un diploma al termine del percorso scolastico, nel quale non verrà citato il fatto che lo studente ha seguito una programmazione individualizzata) oppure un PEI differenziato (lo studente segue una programmazione differenziata per una o più discipline e pertanto al termine del percorso scolastico otterrà una attestazione di frequenza).